



Informazioni supplementari sull'entrata in vigore della legge sui profili del DNA

Disciplina della procedura

La legge e la corrispondente ordinanza esecutiva prevedono, per il lavoro segnaletico e di medicina legale con i profili del DNA, la seguente procedura:

- le autorità di perseguimento penale - nella maggior parte dei casi quelle dei Cantoni, ma anche quelle della Confederazione - inviano il materiale di DNA ad uno dei laboratori riconosciuti per le analisi, affinché allestiscano un profilo del DNA;
- il profilo del DNA è trasmesso all'Ufficio di coordinamento presso l'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, che inserisce il profilo nella banca dati;
- se risulta che il profilo già esiste, se ne dà comunicazione all'Ufficio federale di polizia a Berna (fedpol), dove per motivi di sicurezza, separatamente dai profili, vengono registrati i dati sulle persone o quelli sulle tracce cui appartiene il profilo;
- fedpol trasmette all'autorità di perseguimento penale interessata la comunicazione del risultato positivo, unitamente ai dati concernenti le persone o le tracce.

Protezione dei dati attuata con coerenza

Sia la legge sui profili del DNA che l'ordinanza d'esecuzione racchiudono norme molto severe sulla protezione dei dati. Vi sono indicazioni esplicite sulla registrazione nel sistema, sulla durata di conservazione e sulla cancellazione, che disciplinano l'elaborazione dei dati nel sistema d'informazione. Fedpol è tenuto a cancellare d'ufficio un profilo, non appena l'autorità cantonale competente gli comunica che la persona implicata è stata scagionata o assolta, oppure è deceduta. La legge stabilisce inoltre che, in caso di sospensione condizionale della pena, un profilo deve essere cancellato cinque anni dopo la fine del periodo di prova. Al più tardi, trent'anni dopo la sua registrazione nel sistema d'informazione,

il profilo va obbligatoriamente cancellato. Tuttavia per le persone che sono state condannate a una pena detentiva, il profilo è cancellato solo dopo venti anni dalla scarcerazione.

In caso di prelievo di uno striscio della mucosa orale nell'ambito delle indagini, la polizia deve comunicare alla persona implicata che verrà allestito un profilo del DNA, il quale sarà registrato nella banca dati. Inoltre, ognuno ha il diritto di chiedere a fedpol se a suo nome è stato registrato un profilo.

Richiesta grande professionalità da parte dei laboratori di analisi

I profili di DNA sono mezzi di prova processuali. Le disposizioni federali fissano pertanto presupposti di prestazione e di qualità assai elevati in merito ai laboratori di analisi. Infatti, solo i laboratori riconosciuti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia possono effettuare le analisi di DNA a scopo forense. La legge stabilisce le condizioni necessarie al riconoscimento. Possono richiedere il riconoscimento i laboratori finanziati da enti pubblici, in particolare gli istituti di medicina legale, ma anche laboratori privati.

L'analisi forense del DNA

Bisogna distinguere l'analisi forense del DNA, ossia l'analisi del DNA nell'ambito del perseguimento penale, dall'analisi del DNA a scopo medico, che in futuro sarà regolata dalla nuova legge federale sugli esami genetici sugli esseri umani, adottata dalle Camere federali l'8 ottobre 2004.

Per identificare l'autore di un reato nell'ambito del perseguimento penale è sufficiente l'analisi delle cosiddette sequenze non codificanti del DNA: il profilo di DNA è allestito a partire dalle stesse. Queste sequenze non codificanti, o „mute“, non contengono informazioni sui fattori ereditari e nemmeno sul colore degli occhi, dei capelli o della pelle. Per escludere ogni possibile abuso, la legge che entrerà in vigore limita imperativamente l'analisi forense del DNA alle sequenze non codificanti.

Il materiale di DNA di una persona può essere prelevato, nell'ambito del trattamento segnaletico sotto forma di striscio della mucosa orale - di regola il

prelievo avviene contemporaneamente al rilievo delle impronte digitali – oppure può provenire da tracce di materiale biologico ritrovato sul luogo del reato (per esempio sull'arma oppure sull'auto utilizzata per la fuga).

Le cifre dimostrano in maniera impressionante l'utilità dell'analisi forense di DNA: dal suo avvio nel luglio 2000 a fine ottobre 2004 nella banca dati sono stati registrati circa 6 400 risultati positivi (hits), fra tracce e persone.

Per altre informazioni:

Guido Balmer, Ufficio stampa fedpol, tel. 031 324 13 91